

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1627)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1981 (V. Stampato n. 293)*

**d'iniziativa dei deputati QUATTRONE, LOMBARDO, CIRINO POMICINO  
e de COSMO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 novembre 1981*

**Riammissione all'esercizio professionale dei notai  
dichiarati decaduti e dispensati**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.